



popolare ed economica e di cui al noto Testo Unico 28 aprile 1938, n. 1165 (e successive modificazioni) e pertanto la Società non ha finalità di lucro.

In base all'art. 16 del Citato Testo Unico - integrato con l'art. 2° della legge 2 luglio 1919, n. 108 - sono ammessi a contrarre mutui passivi con gli Istituti autorizzati dall'art. 1° del medesimo Testo Unico, e tra questi l'I.N.E.P. Se società costituita con lo scopo di costruire senza finalità di lucro case popolari da assegnare in locazione con patto di futura vendita e di riscatto, sempre che i loro statuti si uniformino alle disposizioni dell'art. 37 del Testo Unico 28 aprile 1938 n. 1165.

L'Istituto Case al Messaggero - I.C.A.M. - la cui attività è risultata rispondente ai requisiti previsti dalle disposizioni sopra esaminate - ha ottenuto dal Ministero dei Lavori Pubblici l'assegnazione del contributo statale trentacinquennale, nella misura del 11%, previsto dalla legge 2 luglio 1919 n° 108, per la esecuzione di un programma costruttivo per il quale è preventivata una spesa di £ 650.000.000.